



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02/12/2022



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

AL PROGETTO DI LEGGE DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE ALLE CONVENZIONI
E AGLI STANDARD INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL
RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Premessa

A seguito degli impegni assunti dalla Repubblica nell'ambito dell'Accordo Monetario con l'Unione europea, San Marino è impegnata a trasporre il contenuto delle disposizioni presenti nelle Direttive, nei Regolamenti e negli altri atti emanati dall'Unione europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (c.d. AML/CFT), secondo i tempi definiti dall'Allegato a tale Accordo.

Come noto di recente, precisamente a giugno 2021, il Comitato MONEYVAL del Consiglio d'Europa ha pubblicato il Rapporto di valutazione sulla conformità rispetto agli standard internazionali (Raccomandazioni GAFI) e sull'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo della Repubblica di San Marino.

In generale, la valutazione del MONEYVAL sul quadro normativo, regolamentare ed operativo in materia AML/CFT è positiva, tuttavia il Comitato del Consiglio d'Europa ha richiesto a San Marino di adottare correttivi alla normativa primaria e secondaria da presentare alla Plenaria MONEYVAL in aprile 2024, azioni che comunque vanno adottate entro l'autunno 2023 (c.d. procedura di "follow up").

Infatti, a seguito di tale presentazione in sede MONEYVAL, la Plenaria può riconoscere gli sforzi fatti da San Marino oppure prendere atto che non sono stati fatti miglioramenti in materia AML/CFT e quindi avviare la "procedura di infrazione".

Pertanto il presente progetto di modifiche ha non solo la finalità di emendare la Legge n.92/2008 al fine di recepire le disposizioni presenti nella Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 (c.d. "V Direttiva antiriciclaggio") ma anche quello di modificare altre disposizioni, sempre riconducibili alla "sfera" AML/CFT, che sono state oggetto di valutazione da parte del Comitato MONEYVAL.

Inoltre, la revisione del "pacchetto AML/CFT" è stata l'occasione anche per un ampio e proficuo confronto con tutte le autorità competenti in materia, con gli uffici dell'amministrazione pubblica coinvolti, direttamente o indirettamente, nei processi AML/CFT e soprattutto con rappresentanti del settore privato (in particolare ABS, Ordini professionali, RIA delle banche). A seguito di tali incontri, sono stati formulati ulteriori correttivi alle norme e sono state introdotte anche nuove disposizioni con il fine ultimo sia di essere conformi rispetto agli standard internazionali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

ed alle disposizioni presenti nella V Direttiva antiriciclaggio ma anche di rendere più efficace il sistema di prevenzione e contrasto AML/CFT.

Si precisa tuttavia che le disposizioni qui presenti non coprono l'intero piano di interventi normativi in materia AML/CFT per San Marino.

Vi sono Raccomandazioni del GAFI dove San Marino presenta "criticità" (o meglio, bassi livello di conformità) e per le quali San Marino, come sopra indicato, dovrà dare riscontro scritto entro un anno. Tali argomenti riguardano:

- a) la definizione di un quadro normativo e regolamentare AML/CFT in materia di asset virtuali e di prestatori di servizi di asset virtuali (c.d. VASP), secondo quanto riportato dalla Raccomandazione 15 del GAFI;
- b) le norme che regolano la trasparenza delle persone giuridiche e le informazioni sul titolare effettivo delle stesse, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione 24 del GAFI;
- c) le norme e la regolamentazione di vigilanza dei Soggetti Designati, secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni 24 e 26 del GAFI;
- d) il quadro complessivo dell'impianto sanzionatorio in materia AML/CFT, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione 35 del GAFI.

Ad alcuni delle questioni indicate nei suddetti punti, il progetto di modifiche presentato in prima lettura provvede a dare riscontro ed individua soluzioni (in particolare, su quanto richiesto alla lettera c) ed alla lettera d)), mentre apposito intervento normativo è auspicato per gli altri punti.

In ultimo, la Segreteria di Stato si permette un inciso, seppure non direttamente di pertinenza della Stessa: da una lettura del Rapporto del MONEYVAL su San Marino emerge che la realtà delle associazioni, così care ai nostri concittadini e così vitali nel contesto della Repubblica di San Marino, presenta un quadro normativo "sovra regolamentato". Tale realtà soffre di quella che il GAFI individua come "*unintended consequence*" nell'applicazione delle Raccomandazioni GAFI e che porta diversi soggetti a comportamenti di c.d. "*derisking*", ovvero - piuttosto che operare con certe realtà (che pure non mostrano alcun rischio ML/TF) - si preferisce non operare affatto. Sarebbe pertanto opportuno valutare di avviare una revisione della norma in materia al fine di definire norme e disposizioni proporzionate e basate sul rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e non norme imposte a prescindere da tali elementi.

Pertanto, al fine di dar seguito al maggior numero di carenze, sul piano esclusivamente tecnico-normativo e presentare al Comitato MONEYVAL un idoneo rapporto di *follow up*, così da non incorrere in procedure di infrazione, nel corso dell'iter legislativo, sarà cura della Segreteria di Stato proporre ulteriori aggiustamenti al progetto presentato, tali da "coprire" ulteriori lacune, che possono emergere sia da una "attenta lettura" ed interpretazione degli standard (soprattutto da parte del GAFI) sia delle raccomandazioni presenti nel Rapporto MONEYVAL di San Marino. Tutto quanto premesso tiene in considerazione il fatto che le Raccomandazioni del GAFI sono in continua evoluzione ed è opportuno avere un quadro normativo il più allineato possibile agli standard, pur

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

cercando di perseguire il più alto livello di efficacia nel sistema AML/CFT ed avendo riguardo allo specifico contesto di San Marino.

Struttura del progetto di modifiche presentato.

Il progetto di legge è costituito dai seguenti tre Titoli:

- o Titolo I "modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92": il Titolo in parola modifica la normativa "antiriciclaggio" di riferimento in diverse sue parti;
- o Titolo II "modifiche al decreto delegato 28 novembre n.146": tale Titolo modifica il Decreto in materia di disciplina dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, in conseguenza delle modifiche apportate alla Legge n. 92/2008;
- o Titolo III "Disposizioni finali e transitorie": il Titolo in parola introduce un meccanismo di condivisione per i Soggetti Designati (c.d. "Sistema AML"), prevede una disposizione ad hoc in materia di assistenza internazionale in recepimento delle Raccomandazioni del Moneyval, definisce inoltre norme di raccordo tra le disposizioni contenute nel progetto di modifica e altre dell'ordinamento e disciplina l'entrata in vigore di talune modifiche apportate e conseguenti abrogazioni.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali interventi per ciascuno Titolo del progetto di Legge.

Titolo I "Modifiche alla legge 17 giugno 2008 n. 92"

Il Titolo in parola modifica la normativa "antiriciclaggio" di riferimento in diverse sue parti. Tali interventi di modifica coprono 90 articoli del presente progetto di modifica, ciò sta a significare che sono diversi gli articoli della Legge Antiriciclaggio che verranno modificati con questo intervento.

In alcuni casi gli interventi normativi sono finalizzati ad inserire solo alcune parole, in altri si è ritenuto necessario rivedere il testo complessivo dell'articolato.

Di seguito, si rappresentano alcune delle principali modifiche apportate alla Legge n.92/2008.

Titolo I (Disposizioni generali): le definizioni sono state aggiornate e allineate con quelle previste dalla V Direttiva antiriciclaggio.

Titolo II (Autorità competenti) - Capo I - Agenzia di Informazione Finanziaria: modifiche ai poteri dell'AIF (art.5) ai fini di implementazione del criterio 15.5 della Raccomandazione GAFI e in generale alle Raccomandazioni MONEYVAL e V Direttiva antiriciclaggio.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

Titolo II - Capo II - Collaborazione nazionale: all'art. 11 la collaborazione nazionale è stata estesa anche ad autorità di settore e soggetti che esercitano attività di controllo, così da facilitare anche le funzioni ed i compiti assegnati per legge alle diverse autorità e soggetti che svolgono attività di controllo; l'art. 11 bis di nuovo inserimento istituisce il "partenariato tra Agenzia e soggetti designati" ed eventuali altri soggetti individuati da AIF, quale meccanismo di condivisione delle informazioni utile alla prevenzione e al contrasto di fenomeni illeciti; l'articolo 13 è stato modificato secondo il confronto con gli Ordini, così come l'articolo 14, previo confronto con BCSM; l'art. 15 in materia di collaborazione con autorità giudiziaria è stato aggiornato, di concerto tra Autorità interessate, ai fini di allinearle alle attività che effettivamente AIF svolge per conto di AG. L'articolo in parola riordina quanto attualmente presente in diverse disposizioni normative e sana le criticità in tema di assistenza che erano emerse in sede di valutazione MONEYVAL; l'art 15 bis rivede la configurazione della CTCN ed assegna alla stessa il compito di relazione in Commissione in sede al Consiglio Grande e Generale. Tale emendamento è utile per permettere al Parlamento di essere informato sulle principali questioni AML/CFT, fatto salvo il riserbo delle Autorità sottoposte ai rispetti segreti previsti da disposizioni di legge. Il fine ultimo di questa modifica è di permettere ai Consiglieri, di maggioranza e di opposizione, di avere una visione d'insieme più completa sulla materia AML/CFT.

Titolo II - Capo III - Collaborazione internazionale: è stato introdotto, coerentemente alla V Direttiva antiriciclaggio e alle Raccomandazioni GAFI, un nuovo articolo, l'art. 15 ter che tratta della collaborazione con autorità estere in materia di vigilanza AML/CFT. Di conseguenza è stato allineato anche l'art. 16, che tratta della collaborazione con autorità estere in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio, al reato presupposto e al finanziamento del terrorismo, anch'esso conseguentemente aggiornato rispetto alla Raccomandazione 40 del GAFI.

Titolo II bis (valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo): Sono presenti una serie di interventi negli articoli da art. 16 bis all'art. 16 quater, con la finalità di armonizzarli uno rispetto all'altro con riferimento alle disposizioni presenti nella V Direttiva antiriciclaggio; l'art. 16 quinquies in materia di autovalutazione, è stato coordinato con l'art. 13, al fine di concedere a ciascun professionista la facoltà di avvalersi o meno dello schema di autovalutazione proposto dal rispettivo Ordine di concerto con l'Agenzia; l'art. 16 octies in materia di esenzioni per soggetti che svolgono attività finanziaria che presenta bassi rischi e l'art. 16 novies in materia di moneta elettronica, sono stati modificati in recepimento della Raccomandazione 1 del GAFI.

Titolo II ter (Paesi con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e che pongono minacce significative alla pace e alla sicurezza internazionale): l'art.16 undecies sui Paesi ad alto rischio è stato emendato per differenziare, in funzione del rischio, i paesi che pur essendo sottoposti ad un attento monitoraggio, stanno collaborando con gli organismi internazionali ai fini di risoluzione delle loro carenze strategiche, al comma 6 del medesimo articolo è stata inserita la facoltà per AIF di declinare le misure preventive che i soggetti designati devono applicare, tenendo conto anche di questa ulteriore differenziazione.

Titolo III (misure preventive) - Capo I - destinatari degli obblighi: all'art.17 è stato introdotto un nuovo comma, il 6, di raccordo con la normativa sulla privacy, all'art. 18 tra i soggetti finanziari sono stati inseriti i "consulenti finanziari indipendenti" a seguito della loro previsione nella

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

LISF (Legge n.165/2005) e i *servicer* di cui alla Legge n.157/2021 (Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti); all'art. 19, tra i soggetti non finanziari sono state inserite le società di recupero crediti ed eliminati i consorzi garanzia fidi a fronte, per questi ultimi, del più che basso rischio individuato in base all'NRA, mentre per i soggetti di cui alla lettera c) (cioè gli agenti immobiliari) e lettera g) (ovvero, le case d'asta, le gallerie d'arte, e coloro che operano nel commercio di cose antiche o comunque di opere d'arte), è stato chiarito che il limite di 10.000 euro non incide sulla qualifica di Soggetto Designato, rilevando invece solo quale deroga agli obblighi di adeguata verifica, sostanzialmente è stato declinato nella norma un concetto da tempo applicato da AIF; all'art. 20 tra i Professionisti sono state inserite le società di professionisti di cui alla Legge n.222/2020.

Titolo III – Capo II – obblighi di adeguata verifica della clientela: l'art. 21 è stato modificato, riordinando le varie deroghe, in coerenza con le modifiche apportate all'art.18 e art.19; all'art. 22 bis, in tema di obblighi per la clientela, è stato inserito al comma 7 l'obbligo in capo al titolare effettivo di fornire informazioni ai fini di consentire ai soggetti di cui al comma 2 (i.e. società, associazione, fondazioni ed altri enti con personalità giuridica) di poter, a loro volta, adempiere all'obbligo di fornire informazioni sui loro titolari effettivi ai Soggetti Designati; l'art.23 è stato emendato per consentire, qualora sussistano le condizioni ivi indicate, che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo possa essere posticipata, al più tardi, durante lo svolgimento del rapporto, dell'operazione o dell'incarico.

Nel progetto qui proposto, la formulazione attuale dell'art. 23 quater in materia di registri dei titolari effettivi è stata differenziata in 2 articoli: l'art.23 quater tratta del Registro dei titolari effettivi per le persone giuridiche, tenuto da AIF e non più dall'Ufficio Attività di Controllo e l'art.23 quinquies che tratta del Registro dei titolari effettivi per i trust ed ora anche per gli affidamenti fiduciari, mantenuto in capo all'Ufficio del Registro dei trust presso BCSM. Tali articoli sono stati redatti secondo quanto previsto dalla V Direttiva antiriciclaggio, le Raccomandazioni GAFI e le azioni richieste dal MONEYVAL. In particolare, queste ultime hanno imposto a San Marino di rivedere diversi aspetti circa tali registri. Rilevante è stata la collaborazione del Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari che, nel progetto di modifiche qui proposto, curerà il procedimento autorizzativo all'accesso ai dati contenuti ai registri da parte dei portatori di un interesse legittimo per entrambi i Registri. In materia di titolari di interesse legittimo si veda anche articolo 104 del progetto di legge. A tali registri avranno accesso le autorità indicate nonché i Soggetti Designati ai fini di supporto all'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica di propri clienti. Per quanto attiene ai soggetti tenuti alla comunicazione ai sensi dell'art.23 quater, sono le persone giuridiche sammarinesi specificate al comma 1, ivi incluse le società estere in possesso dell'autorizzazione ad operare in San Marino ai sensi dell'art.13, comma 1, Legge n.40/2014. Per quanto attiene in particolare al registro dei titolari effettivi dei trust e degli affidamenti fiduciari, di cui al nuovo articolo 23 quinquies, la comunicazione dei titolari effettivi sarà dovuta nei casi di trustee residente, di agente residente solo qualora il trust produca redditi in San Marino e per l'affidamento fiduciario nel caso di affidatario residente, mentre se l'affidatario è non residente, nel solo caso in cui l'affidamento produca redditi in Repubblica. Per gli aspetti sanzionatori si rimanda all'art. 65 ter.

Entrambe le norme prevedono che le autorità tenutarie interconnettano tali Registri con altri registri, al fine di garantire un'informazione adeguata, accurata ed attuale. A tale fine sono previsti meccanismi di collaborazione tra autorità e modalità di verifica secondo un approccio basato sul rischio e possibilità di intervenire con apposita menzione sul registro stesso.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

In linea con la V Direttiva antiriciclaggio è stato introdotto l'art. 23 sexies in materia di archivio dei conti di pagamento, dossier titoli, dossier custodia e amministrazione asset virtuali e cassette di sicurezza, incardinati presso i Soggetti Designati e alimentato da questi ultimi. Tale archivio, nel progetto qui proposto, è tenuto da AIF.

L'art. 25 in materia di approccio basato sul rischio è stato riformulato specificando delle variabili di rischio in linea con V Direttiva antiriciclaggio; l'articolo 27 bis sulle c.d. PEP, è stato modificato sulla base dei suggerimenti provenienti dalle banche. Sulla questione circa la "durata della carica di PEP", si è convenuto con i Soggetti Designati che, seppure il tenore della norma sia in linea con Raccomandazione GAFI e V Direttiva antiriciclaggio, al fine di rendere più efficace tale disposizione e concreta rispetto il contesto della Repubblica, sia necessario stilare la lista delle "funzioni PEP" (a cui, eventualmente, i provider, anche esteri, possono connettersi ed evitare inutili proliferazioni) e definire - secondo norma secondaria - un termine, considerato anche i limiti dei sistemi informativi in uso. E' stato inserito l'art. 27 sexies per regolare i rapporti dei Soggetti Designati con soggetti (clienti, titolari effettivi ed altro) che hanno sede o risiedono in paesi ad alto rischio di cui all'art. 16 undecies. Per quanto riguarda l'utilizzo di terzi per adempiere gli obblighi di adeguata verifica, all'art.29 sono stati inclusi i "Soggetti Non Finanziari" ed è stata estesa la categoria dei soggetti designati esteri (non limitata più ai soli finanziari), mentre è stato introdotto l'art. 29 ter circa l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso soggetti terzi a livello di gruppo (inteso, principalmente, come gruppo finanziario).

Titolo III - Capo III - misure ulteriori: l'art. 30, circa il divieto di anonimità, è stato rivisto e implementato nell'ottica di vietare qualsiasi forma di anonimità (anche con riferimento ai prestatori di servizi in materia di asset virtual) mentre all'art. 32 in relazione agli obblighi di comunicazione all'AIF per violazioni degli artt. 30 e 31, la formulazione generica "senza ritardo" è stata emendata in "40 giorni" ai fini di fornire un termine certo e congruo per tali comunicazioni.

Titolo III - Capo IV - obblighi di registrazione, conservazione e segnalazione: l'art.34 è stato oggetto di approfondita discussione sia con Ordini dei Professionisti che con ABS, all'esito dei quali, la versione qui proposta prevede modifiche minimali all'articolo ad oggi vigente e l'adozione dell'art. 103 inserito nel progetto di modifica. Quest' ultimo articolo conferisce mandato ad AIF, a seguito di una disamina di registri e archivi ivi inclusi quelli in cui i Soggetti Designati registrano e conservano dati, informazioni e documenti connessi alla propria attività, di prevedere disposizioni specifiche per categorie di Soggetti Designati. Infatti adottando un approccio basato sul rischio e tenendo conto dei criteri di proporzionalità, anche in ottica di efficacia ed efficienza (nonché snellimento) nell'adempimenti degli obblighi di legge, AIF può tenere in considerazione, ai fini di adempimento degli obblighi di conservazione e registrazione, quanto specifiche categorie di designati già registrano e conservano per altre finalità, differenti da quelle derivanti dalla normativa AML (es. in REPE per gli avvocati/notai). Si ricorda che la versione attuale della norma in materia di registrazione e conservazione è stata giudicata pienamente conforme dal MONEYVAL e la versione qui proposta che modifica di poco l'attuale norma, è verosimilmente pienamente conforme alle Raccomandazioni del GAFI e a quanto richiede il Comitato MONEYVAL. Secondo quanto noto agli estensori, l'esigenza degli Ordini è quella di eliminare l'obbligo di registrazione e mantenere quello di conservazione; tuttavia si noti sin da ora che nel progetto di modifiche è stato proposto, all'art.101, il "sistema AML" (meglio approfondito di seguito) che per poter funzionare necessita della "registrazione" dei dati e dei documenti e non della mera "conservazione" in formato cartaceo.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

All'art.34 ter, le modifiche apportate hanno chiarito la necessità di adozione di sistemi per tutti i Soggetti Designati (SIB per i soggetti finanziari, altro sistema per non finanziari e professionisti). Al comma 2 del medesimo articolo è previsto che, l'AIF metterà a disposizione di tutti i Soggetti Designati, il sistema "STR WEB", canale informatico di comunicazione ai fini di riscontro alle richieste dell'Agenzia. L'art.35 in tema di Archivio Informativo Antiriciclaggio (AIA) è stato abrogato.

All'art.36, in materia di obblighi di segnalazione, come richiesto dagli Ordini Professionali è stato circoscritto l'ambito del sospetto alle sole circostanze conosciute "in ragione delle funzioni professionalmente esercitate". Si rileva sin da ora che la violazione dell'art.36, nel progetto di modifiche presentato, non comporterebbe più una sanzione penale, bensì una sanzione amministrativa; tale punto verrà meglio precisato in seguito negli articoli corrispondenti.

All'art.40 ter, a seguito delle modifiche proposte, gli organi di controllo dei Soggetti Designati sono tenuti a comunicare ad AIF i fatti che possono integrare sanzioni che non siano più solo gravi, ma gravi e ripetute o gravi e sistemiche oppure gravi e plurime. Tale modifica è in linea con quelle apportate di seguito in materia di sanzioni.

All'art.42, è stato chiarito che il RIA sia collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata, come suggerito da ABS, a fronte della Raccomandazione 18 del GAFI e simile disposizione della V Direttiva antiriciclaggio che indica "senior management level". In merito a ciò, il MONEYVAL ha richiesto a San Marino di intervenire.

All'art. 44 quater, nella versione attualmente vigente, è richiesta ai soli emittenti di moneta elettronica e prestatori di servizi di pagamento la nomina del c.d. "punto di contatto centrale" per gli obblighi AML/CFT, mentre nella versione proposta, si disciplinano più in generale i casi in cui è necessario procedere a tale nomina: questo varrà per soggetti finanziari esteri operanti in San Marino. All'art. 45 è stata rivista, in linea con V Direttiva antiriciclaggio e Raccomandazioni GAFI, la disciplina dei soggetti designati appartenenti a gruppi, estendendola anche a soggetti designati diversi dai finanziari.

Titolo V (Personale di Polizia) - Capo I - distacco e formazione di personale di polizia: con riferimento a quanto in oggetto, si è aggiornato l'art.51, avendo cura di fare intervenire nel processo decisionale i Comandanti delle Forze di Polizia e la CTCN.

Titolo IV (Sanzioni) - Capo I - sanzioni penali: in linea generale, nel progetto di modifica alla Legge n.92/2008, si è provveduto, ove possibile, alla depenalizzazione di alcune condotte, mentre per altre è stata circoscritta la rilevanza penale.

In particolare, si è proposto di rivedere le seguenti condotte trasformandole da sanzioni penali in sanzioni amministrative:

- a) la dichiarazione omessa o falsa del cliente al soggetto designato circa lo scopo e la natura prevista del rapporto d'affari (art. 54, comma 2);
- b) l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione (art.55). Tale inosservanza è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 63 bis del progetto di legge;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- c) le omesse e false comunicazioni al Registro dei titolari effettivi (art.59).

Mentre si è proposto di introdurre sanzioni penali in caso di:

- a) omessi o falsi dati e informazioni da parte del titolare effettivo (art. 54 bis del progetto di legge), in linea con inserimento all'art.22 bis del nuovo comma 7;
- b) divulgazione di informazioni e documenti acquisiti nell'ambito del partenariato (art. 60 ter del progetto di legge), al fine di rafforzare il quadro normativo all'interno del quale un partenariato deve operare.

Infine si sono modificate alcune condotte, in particolare:

- a) all'art.54, comma 1, omesse o false dichiarazioni riguardanti la clientela, la rilevanza penale viene limitata alla sola intenzionalità;
- b) all'articolo 56, circa gli atti ad impedire la segnalazione, si recepiscono le disposizioni della V Direttiva antiriciclaggio;
- c) all'articolo 60 bis, si punisce penalmente anche l'inosservanza o ritardo di un provvedimento di sospensione di operazioni emesso da AIF.

Titolo V (Sanzioni) – Capo II – violazioni amministrative: le principali modifiche a questo Capo conseguono alle abrogazioni degli articoli corrispondenti alle sanzioni penali.

Inoltre si è proceduto, in linea con le raccomandazioni MONEYVAL (che ha chiesto di aumentare l'edittale massimo e differenziare maggiormente gli importi) e così come richiesto dai rappresentanti del settore privato, ad abbassare i minimi edittali e innalzare i massimi. L'importo dell'edittale minimo è stato determinato tenendo conto dell'importo minimo presente nella normativa italiana, questo per evitare disallineamenti in materia. Pertanto tale importo minimo si è posto a 2.000 euro per le violazioni di legge eccetto che per l'inosservanza all'obbligo di segnalazione, posto a 3.000 euro e gli obblighi di monitoraggio, mentre a 1.000 euro per le violazioni delle Istruzioni/Circolare AIF. L'importo edittale massimo è stato portato a 100.000 euro.

Differiscono da tali importi le sanzioni comminate per violazioni degli obblighi di comunicazione ai Registri dei Titolari Effettivi e all'Archivio dei conti e cassette di sicurezza (da 500 euro al 20.000 euro).

In particolare, è stato introdotto il nuovo articolo 63 bis per la sanzione amministrativa per inosservanza dell'obbligo di segnalazione in sostituzione della sanzione penale.

L'art. 65 ter, in materia di violazione dell'obbligo di comunicazione ai registri dei titolari effettivi, è stato esteso anche alle comunicazioni all'archivio dei conti e cassette di sicurezza (art. 23 sexies). Oltre a tale inserimento, l'articolo è stato rivisto per includere anche quanto previsto all'articolo 59, sanzione penale, ora abrogato. Le violazioni ora previste sono differenziate in omessa comunicazione, comunicazione eseguita in ritardo e comunicazione eseguita ma contenente dati

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

omessi o non veritieri. All'ultimo comma è altresì chiarito chi sono i destinatari dei relativi provvedimenti sanzionatori.

L'art.67 bis che attualmente disciplina l'entità delle sanzioni in caso di vantaggio economico, è stato profondamente rivisto per disciplinare tutti i casi di deroga agli edittali, prevedendo tra le altre cose, che in caso di violazioni caratterizzate da scarsa offensività e pericolosità, l'importo minimo della sanzione sia dimezzato, ciò ha un significativo impatto sull'importo delle sanzioni considerando che tale dimezzamento opera su un minimo edittale che a seguito delle generali modifiche apportate a questo Capo, risulta già abbassato.

L'art.67 ter (altre misure sanzionatorie amministrative) è stato rivisto eliminando la dichiarazione pubblica di cui alla lettera b) del comma 1 per le violazioni caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità, in quanto eccessivamente onerosa e prevedendola solo per le violazioni di cui al comma 2. Il comma 2 dell'art.67 ter prevede attualmente il potere dell'Agenzia di applicare altre sanzioni in aggiunta a quelle pecuniaria, per violazioni gravi; le modifiche proposte prevedono che non sia più sufficiente la sola gravità, ma che la stessa violazione oltre che grave sia anche ripetuta o sistemica o plurima.

Titolo VI (Sanzioni) – Capo III – responsabilità per violazioni amministrative: all'art.73, in materia di pubblicazione delle sanzioni, per effetto dell'abrogazione della seconda parte del comma 2, sono ampliati i casi in cui Aif può concedere il beneficio della non pubblicazione.

Allegato Tecnico: l'art.1 in materia di "persone politicamente esposte" (PEP) è stato modificato per prevedere una elencazione di tutte le funzioni che sono considerate quali importanti cariche pubbliche. All'art.1 bis, è stato introdotto un comma per indicare, nel caso di affidamento fiduciario, le figure da intendersi quali titolari effettivi. E' stato introdotto l'art.5, che prevede misure di mitigazione del rischio di cui all'art. 16 undecies.

Titolo II "modifiche al decreto delegato 28 novembre n.146"

Il Titolo in parola modifica il Decreto Delegato sulla disciplina dell'Agenzia, in coordinamento con le modifiche apportate alla Legge n.92/2008.

Tali emendamenti riguardano dei correttivi in linea con gli emendamenti apportati all'art. 2 della Legge, ed inoltre la specifica all'art.8 di tale decreto delegato che i dipendenti dell'AIF nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali, già previsto all'art. 3 della Legge n.92/2008. La parte relative alle indagini finanziarie dell'art.14 e l'art. 15 in materia di assistenza all'autorità giudiziaria sono stati eliminati e inseriti nella Legge n.92/2008 nell'ottica di riordino della disciplina.

Titolo III "Disposizioni finali e transitorie"

Come indicato nell'introduzione, il Titolo in parola prevede un nuovo meccanismo di condivisione per i Soggetti Designati, definisce inoltre norme di raccordo e coordinamento tra le modifiche apportate alla Legge n.92/2008 e altre disposizioni presenti nell'ordinamento, e regola altresì l'entrata in vigore di specifiche disposizioni nonché abrogazioni di norme non più attuali.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

L'art. 100 in materia di monitoraggio della qualità delle informazioni fornite dall'estero nell'ambito dell'assistenza internazionale, è stato introdotto in recepimento delle Raccomandazioni Moneyval.

All'art.101 è stato previsto il "Sistema AML", così denominato in quanto mediante tale sistema (informativo) sono messi in rete (cioè condivisi) dati, informazioni e documenti utili ad adempiere agli obblighi AML/CFT, in particolare quelli di adeguata verifica della clientela, con particolare riferimento all'identificazione del cliente, del titolare effettivo ed alla verifica della loro identità, facendo leva anche sul principio normativo dell'utilizzo dei soggetti terzi per adempiere a tali obblighi.

Infatti, tale proposta nasce dal fatto che la Legge n.92/2008 conferisce la facoltà ai soggetti designati di adempiere gli obblighi di adeguata verifica per il tramite di soggetti terzi, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla Legge.

In base a tale principio e considerate le istanze provenienti da:

- a) Ordini professionali, con specifico riferimento alle possibili difficoltà/complessità di operare con PEP, soggetti provenienti da Paesi ad alto rischio o con potenziali nuovi investitori di zone geografiche non prossime a San Marino;
- b) ancora da Ordini professionali (nonché da altre categorie di soggetti designati), che evidenziano situazioni dove lo stesso cliente deve - in più circostanze - produrre gli stessi documenti a diversi soggetti designati per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Il sistema AML è introdotto quale meccanismo informativo/informatico mediante il quale, ogni Soggetto Designato - nell'adempire agli obblighi di adeguata verifica - inserisce nel sistema stesso (previo consenso del cliente) dati, informazioni e documenti acquisiti in tale contesto. Ovviamente tali dati devono essere utilizzati solo per finalità AML ed eventuale abuso dovrà trovare un'adeguata sanzione, verosimilmente nel Decreto delegato specificatamente previsto per il "sistema AML".

Il sistema AML conserva questi dati, informazioni e documenti presso un "centro dati" che potrebbe essere collocato presso l'AIF ed a cui l'Agenzia ha accesso per le proprie funzioni istituzionali.

Quando un altro Soggetto Designato, diverso quindi da quello che ha inserito questi dati, viene a conoscenza che il cliente è già stato sottoposto a tali obblighi (ad esempio inserendo alcuni dati del cliente stesso nel sistema AML oppure su dichiarazione del cliente stesso), tale Soggetto Designato - sempre previo consenso del cliente e di quello del primo Soggetto Designato - acquisisce tali informazioni e documenti (ovviamente se pertinenti rispetto i propri obblighi e se ancora in corso di validità), facilitando così sia il cliente (che non deve presentare nuovamente tali dati ed informazioni al secondo Soggetto Designato) che il secondo Soggetto Designato (che ha così immediatamente a

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

disposizione un pacchetto di informazioni e documenti utili ad adempire, esclusivamente, gli obblighi AML).

Il sistema AML potrebbe anche, ove possibile, incorporare liste di nominativi. Tali liste - a livello di sistema - potrebbero "matchare" con i nominativi inseriti nel sistema AML. In caso di esito positivo (o dubbio), una informativa di ritorno potrebbe essere inviata ai Soggetti Designati che hanno come cliente tale soggetto, così da valutare l'eventuale impatto sul profilo di rischio del cliente stesso e l'eventuale impatto sugli obblighi di adeguata verifica e/o su altri obblighi "antiriciclaggio".

Le informazioni e i documenti contenuti nel "Sistema AML" potrebbero essere mantenute per 10 anni dalla data di inserimento. Elemento da approfondire riguarda l'aggiornamento di dati, informazioni e documenti ivi inseriti (ad esempio scadenza del documento, cambio residenze ecc.).

Il "Sistema AML" a cui i Soggetti Designati - che ne fanno parte, avendo inserito i dati - hanno accesso telematico diretto, potrebbe essere "parlante" con i prodotti AML in uso dagli stessi. Se così fosse, potrebbe essere opportuno coinvolgere in questo progetto anche le *software house* interessate ed eventuali Enti/Istituzioni/Associazioni che operano in materia di "Digitale" (e.g. San Marino Innovation, Associazione Sammarinese per l'Informatica), creando così un "consorzio pubblico-privato" in materia.

La proposta di modifiche presentata prevede l'emanazione del Decreto delegato, con il quale vengono disciplinati modalità e termini di acquisizione, registrazione, conservazione e condivisione delle informazioni e dei documenti ed ogni altro aspetto rilevante. Per la stesura del decreto in questione, si suggerisce di fare partecipare oltre ad AIF anche gli operatori del settore privato (rappresentanti dei soggetti designati e delle *software house*) ed eventuali Enti/Istituzioni/Associazioni.

Tale sistema è condizionato alla permanenza dell'obbligo di "registrazione" di cui all'art.34, quanto meno nella prima versione del presente progetto, diversamente tale sistema potrebbe non operare.

L'art.102 prevede la possibilità in capo all'Aif, quale nuovo soggetto tenentario del Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche, di prevedere con proprio provvedimento specifiche modalità di adempimento degli obblighi comunicativi a registro con riguardo a particolari categorie (es. associazione, fondazioni). Questo perché per talune realtà, come quelle indicate, potrebbe essere opportuno, senza gravare sulle stesse, ragionare ad un sistema di "ribaltamento del dato" da un registro all'altro.

Sempre con riguardo ai registri dei titolari effettivi, all'art. 104 e all'art.106, è previsto un coordinamento in relazione ai soggetti che possono accedervi in luce di un interesse legittimo, in quanto ad esempio titolari del diritto di accesso all'Archivio partecipazioni fiduciarie di cui alla Legge n. 98/2010 nonché disposizioni sull'entrata in vigore delle modifiche ai registri dei titolari effettivi.

L'art.103 è invece collegato, come anticipato sopra, alle minimali modifiche apportate all'art.34.

All'art. 105 viene dato atto della necessità di coordinamento tra la normativa in materia di trust e le disposizioni antiriciclaggio dando mandato ad Aif di procedere in tal senso in collaborazione con altre autorità competenti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244




**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

L'art. 107 prevede abrogazione di due disposizioni quali l'art. 15 della Legge n. 40/2014, non più attuale e l'art.21 della Legge n. 88/2019, il cui obiettivo è stato ricompreso a livello concettuale nella nuova versione proposta per l'art.11 della Legge n. 92/2008.

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Gatti



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (054 9) 882 66 1
F +378 (054 9) 882 24 4